

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2470

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

Partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della
International Finance Corporation (IFC)

Seduta del 17 ottobre 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'International Finance Corporation (IFC), organizzazione collaterale e complementare della Banca mondiale, si inquadra nel vasto movimento che si è svolto nell'ambito delle Nazioni Unite, inteso a potenziare al massimo l'aiuto economico collettivo agli Stati e alle zone sottosviluppate, per contribuire allo sviluppo del settore privato, facilitando la circolazione dei capitali privati ed il loro libero investimento.

È stata fondata il 20 luglio 1956, giorno in cui 32 Paesi firmarono l'atto di adesione allo statuto del nuovo organismo e sottoscrissero azioni di capitale per 78.400.000 dollari. Possono farne parte tutti i Paesi già membri della Banca mondiale. L'Italia ne fa parte dal 1956, in

virtù della legge 23 dicembre 1956, numero 1597, che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto dell'IFC ed ha autorizzato la sottoscrizione di una quota di capitale di 1.994.000 dollari.

L'obiettivo principale della International Finance Corporation, come espressamente sancito dall'articolo 2 dello statuto, consiste nello stimolare, soprattutto nelle zone sottosviluppate, l'espansione economica, incoraggiando lo sviluppo di imprese private produttive degli Stati membri. A tal fine l'IFC:

a) contribuisce, in concorrenza con investimenti privati, a finanziare la creazione, l'ammodernamento e l'espansione di imprese private di carattere produttivo idonee a contribuire allo sviluppo degli

Stati membri. I relativi investimenti sono effettuati anche senza la garanzia di rimborso da parte del Governo membro interessato, e soltanto quando il capitale privato non può essere reperito altrove ad eque condizioni;

b) compie ogni sforzo per coordinare le possibilità di investimento con le risorse del capitale privato, sia nazionale sia estero, attraverso direttive concrete;

c) tende a stimolare o a promuovere le migliori condizioni per attirare il capitale privato, sia nazionale sia estero, verso degli investimenti di carattere produttivo negli Stati membri.

Le modalità secondo le quali l'IFC effettua le proprie operazioni sono dettagliatamente disciplinate dallo statuto. Principio espressamente sottolineato è quello di svolgere un'azione integrativa e non già sostitutiva o concorrenziale nei confronti del capitale privato, da cui deriva il divieto di finanziare iniziative che abbiano già trovato o possano altrove trovare, a giuste condizioni, l'appoggio del capitale privato. L'IFC prende in esame solamente richieste di assistenza relative a progetti per i quali è già stata impegnata una certa aliquota di capitali privati, che rappresenti una parte ragionevole dell'ammontare totale del prestito richiesto: ciò allo scopo di stimolare sempre più altri detentori di capitali a mettere a disposizione i loro mezzi. Ogni impresa nella quale l'IFC investe i propri fondi deve essere in grado di contribuire efficacemente allo sviluppo dell'economia del Paese in cui essa opera. E poiché essa partecipa insieme a capitali privati al finanziamento di tali imprese, prende in esame solamente quelle richieste di fondi dirette alla creazione, all'espansione o al miglioramento di imprese private di carattere produttivo, capaci di raggiungere tali obiettivi.

L'IFC investe principalmente in attività industriali (manifatturiere, di trasformazione, estrattive, ecc.).

Allo scopo di ampliare le sue attività, espandere le operazioni di prestito e gli investimenti in termini reali, i Paesi mem-

bri hanno proposto un aumento del capitale dell'IFC, che passerebbe dagli attuali 110 milioni di dollari a 650 milioni di dollari. Tale aumento è stato autorizzato con la risoluzione n. 100 del 2 novembre 1977. Esso si attuerà mediante la sottoscrizione di azioni del valore di 1.000 dollari l'una.

Per l'Italia, che con il voto del proprio governatore ha aderito al suddetto aumento di capitale, è prevista, previa autorizzazione parlamentare, la sottoscrizione di 17.120 azioni, per un ammontare pari a dollari USA 17.120.000, per il periodo 1978-1981.

Si è, pertanto, predisposto l'unito schema di disegno di legge, recante: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della International Finance Corporation (IFC) ».

In particolare:

L'articolo 1 autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale dell'IFC per l'ammontare di 17.120.000 dollari USA;

L'articolo 2 prevede che il Ministro del tesoro possa avvalersi per i versamenti dell'Ufficio italiano dei cambi;

L'articolo 3 stabilisce che, in corrispondenza delle anticipazioni effettuate dall'UIC per conto del Tesoro, vengano rilasciati all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, ammortizzabili in dieci anni e fruttiferi dell'interesse dell'1 per cento annuo. Stabilisce, inoltre, che all'UIC vengano corrisposti gli interessi di preammortamento nella misura dell'1 per cento annuo, sulle somme dallo stesso anticipate, per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento e quella della emissione dei relativi certificati di credito;

L'articolo 4 prevede che i rapporti nascenti tra il Tesoro e l'UIC vengano regolati con apposita convenzione;

L'articolo 5, infine, provvede alla copertura dell'onere finanziario, previsto per il 1978, e riguarda gli eventuali interessi di preammortamento da corrispondere all'UIC, ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della International Finance Corporation (IFC) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto dell'IFC.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 17.120.000 per il periodo 1978-1981.

ART. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi per provvedere ai versamenti relativi all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia all'IFC.

ART. 3.

In corrispondenza di ciascun versamento effettuato all'IFC il Ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare all'Ufficio italiano dei cambi speciali certificati di credito fino alla concorrenza del controvalore in lire del suddetto importo di dollari USA, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Il Ministro del tesoro determinerà, con proprio decreto, i tagli e le caratteristiche dei certificati e il relativo piano di ammortamento.

Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione, sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi, dell'interesse dell'1 per cento annuo, per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Istituto e quella dell'emissione dei relativi certificati.

ART. 4.

Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministro del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con il menzionato Istituto finanziario, e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

ART. 5.

All'onere relativo agli interessi per l'anno finanziario 1978, valutato in lire 30.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.